

*CORTE D'APPELLO DI TORINO; sentenza, 21-02-2000*

## III

*Svolgimento del processo.* – Con ricorso depositato il 15 marzo 1996, T. Santa proponeva istanza di separazione personale nei confronti del marito S. Adriano.

Esponeva la T. di aver contratto matrimonio, nel comune di Aosta, il 29 aprile 1989.

La unione, dalla quale non erano nati figli, non si era rivelata felice. E ciò a causa del comportamento del marito, sempre proteso a perseguire successi nell'ambito delle attività lavorative. Il predetto, inoltre, dedicandosi ad attività imprenditoriali incompatibili con la sua collocazione all'interno dell'azienda, aveva indotto e costretto la moglie e i suoi familiari sui quali venivano riversati i rischi, senza i corrispettivi di sorta, a figurare come portatori di interessi economico-patrimoniali, di fatto solo da lui gestiti.

Il che aveva portato ad un progressivo deterioramento del rapporto coniugale. Il marito aveva finito per assumere comportamenti aggressivi e violenti, soprattutto verbalmente, sicché essa ricorrente, senza tuttavia suscitare ripensamenti nel coniuge, si era vista costretta ad allontanarsi dal domicilio coniugale.

Osservava ulteriormente la T. che il marito aveva potuto studiare e conseguire la qualifica di giornalista grazie alla sua disponibilità che aveva comportato rinunce e sacrifici, anche in relazione allo sviluppo della sua carriera.

La ricorrente, a conclusione della narrativa, chiedeva, con la declaratoria di separazione, da addebitarsi al marito, la condanna dello stesso alla consegna della metà dell'arredo della casa coniugale, e la divisione delle proprietà immobiliari, costituite da tre box. All'udienza presidenziale aveva luogo, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Il presidente, preso atto di quanto sopra, non essendovi i provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, nominava il giudice istruttore della causa e fissava l'ulteriore udienza di comparizione delle parti.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, riversava sulla moglie la responsabilità del fallimento del matrimonio. Osservava, anzitutto, che gli addebiti mossigli dalla ricorrente in ordine alla sua attività lavorativa e agli sforzi fatti per migliorare la situazione economica, non potevano di certo considerarsi comportamenti contrari ai doveri che impone il matrimonio.

D'altro canto sarebbe stata proprio l'assoluta dedizione al lavoro che aveva consentito di acquistare i tre box (il terzo, però, con denaro proveniente dalla sua famiglia), di far viaggi in terre lontane, di acquistare gioielli e capi di abbigliamento firmati e costosi. Osservava ancora il ricorrente che la moglie, prima di abbandonare per sua libera scelta il domicilio coniugale, aveva prelevato dal conto comune la somma di lire 32.000.000 (estinguendolo) ed aveva asportato tutti i mobili che aveva ritenuto idonei per arredare la nuova casa.

Il che, peraltro, non le aveva impedito di richiedere l'ulteriore divisione degli arredi rimasti.

La causa del fallimento del matrimonio andava ricercata non già nel comportamento aggressivo e violento di esso resistente, bensì nel

desiderio della moglie di poter vivere, con l'abbandono della casa coniugale, nuove esperienze e nuovi affetti.

Chiedeva lo S., a conclusione della narrativa, che la separazione venisse addebitata alla moglie.

Chiedeva, altresì, la reiezione di tutte le domande contro di lui proposte, e, riconvenzionalmente, la condanna della T. al pagamento a suo favore, del cinquanta per cento della somma di lire 32.000.000.

Espletate le prove dedotte e precisate, a cura delle parti e del pubblico ministero, le conclusioni definitive, la causa, all'udienza del 23 febbraio 1999, veniva trattenuta per la decisione.

Nell'impugnata sentenza il primo giudice ha ritenuto la domanda di separazione, valutate le risultanze acquisite, meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione.

Si legge nella sentenza gravata che dalle prove espletate risulta, in modo che dubbio non consente, che il rapporto di coniugio, per questioni caratteriali, si è andato progressivamente deteriorando, rendendo intollerabile la convivenza.

I due coniugi, infatti, hanno manifestato, in ordine a tutti i problemi che hanno dovuto affrontare, atteggiamenti del tutto differenti, innescando una situazione di tensione, che, col tempo, ha fatto venir meno oltre che l'*affectio coniugalis*, anche la stima reciproca. La caduta definitiva del vincolo affettivo trova sicuro riscontro, secondo il primo giudice, nel modo, connotato da esasperata conflittualità, con cui è stata gestita la separazione.

La perseveranza nel cercare di riversare uno sull'altro la responsabilità del fallimento del matrimonio, denota chiaramente – si osserva in sentenza – che, ormai da tempo tra i due coniugi non esiste comprensione e stima. Il che si desume anche dall'accanimento con cui, da parte di entrambi i coniugi, sono stati perseguiti gli interessi di natura economico-patrimoniale. Un residuo barlume di affetto avrebbe sicuramente consentito una equa soluzione dei problemi conseguiti alla scelta di separazione.

La situazione, quale risulta dall'istruttoria espletata, è stata ritenuta tale da ritenere che ci si trova in presenza di una famiglia ormai definitivamente e irrimediabilmente dissolta nell'attuale realtà sociale. Il che non ha comportato, però, che potessero considerarsi fondate le domande reciproche di addebitabilità.

Per la pronuncia di addebitabilità – si osserva in sentenza – occorre che vengano accertati comportamenti, coscienti e volontari, in contrasto con i doveri che impone il matrimonio. Occorre altresì accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra detti comportamenti e lo sfaldamento del rapporto.

Sono state al riguardo prese in considerazione le condotte dei due coniugi allo scopo di verificare se dette condotte potessero ritenersi in evidente e chiaro contrasto con i doveri di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione.

Lo S. ha contestato alla moglie la violazione del dovere di fedeltà. L'accusa però non è apparsa supportata da prova adeguata.

Sulla particolare circostanza ha riferito il teste Sossich dichiarando che la T. nel giugno dell'anno 1995, si è presentata a casa sua per recapitargli una bottiglia di liquore insieme ad un uomo.

Lo stesso teste ha riferito di avere, su incarico dello S. «controllato» la T. in occasione di un viaggio a Torino.

La donna, nella circostanza, era scesa dal treno e si era avviata verso il sottopassaggio in compagnia dello stesso uomo che la teneva sotto braccio; circostanza, peraltro, ritenuta per niente concludente e tale da non fornire certezze.

Un'affettuosa amicizia – si legge in sentenza – quale può desumersi dagli atteggiamenti di cui sopra, non significa necessariamente infedeltà.

D'altra parte, osserva il primo giudice, se con il misterioso individuo vi fosse stata una relazione extraconiugale, difficilmente la T. si sarebbe presentata in sua compagnia in casa del Sossich che sapeva del suo stato di donna sposata e conosceva lo S.

E ciò senza contare che l'episodio riferito, secondo quanto puntualizzato dal teste è avvenuto quando ormai il rapporto tra i due coniugi era entrato nella fase critica.

La T. ha accusato il marito:

- 1) di avere dichiarato in più occasioni, platealmente, di non volere figli, nonché di averla indotta all'aborto;
- 2) di aver fatto del lavoro una ragione di vita e di essersi poco occupato della famiglia;
- 3) di avere più volte rivendicato una presunta superiorità rispetto alla moglie e dei suoi familiari, facendo, anche in presenza di estranei, apprezzamenti negativi nei loro confronti. In effetti i testi esaminati hanno riferito il desiderio, più volte manifestato dallo S., di non aver figli. Si tratta, si osserva in sentenza, di scelte che manifestano una scarsa sensibilità, ma non tali da costituire la violazione dei doveri che comporta il matrimonio. Più grave invece sarebbe stato se fosse risultata provata, la pretesa istigazione all'aborto.

Non ha ritenuto però il primo giudice che la scelta fatta possa considerarsi estranea alla volontà della T. È stato al riguardo ritenuto che una donna colta, che rivendica con fermezza il proprio diritto alla maternità, non si lascia di certo influenzare o intimorire dalle sollecitazioni del marito. Se si è determinata, in tal senso, si osserva in sentenza, evidentemente lo ha fatto, sia pure senza eccessivo entusiasmo, perché lo ha anche lei voluto.

È stata ipotizzata una scelta finalizzata a compiacere il marito, assecondandone il desiderio. Ciò presupporrebbe però necessariamente un forte sentimento nei confronti del coniuge.

L'istruttoria espletata ha invece chiarito, in modo che dubbio non consente, che tra i due non vi è mai stato un amore solido e travolgente. La dedizione smisurata al lavoro, peraltro frequente nel settore professionale, è stata ritenuta censurabile in quanto di rottura degli equilibri che devono esistere tra le esigenze del lavoro e quelle della famiglia, e tale da generare momenti di crisi che possono, nel tempo, rivelarsi pregiudizievole. Non è stata ritenuta tale comunque, anche perché eticamente non censurabile, da costituire motivo di addebito.

Quanto agli atteggiamenti, a dir poco scarsamente riguardosi, assunti dallo S. nei confronti della moglie, anche in presenza di parenti e di estranei, in sentenza si osserva che si tratta di fatti moralmente

censurabili e certamente niente affatto commendevoli, ma non si è ritenuto che fossero connotati dalla aggressività necessaria a deprimere ed annientare la personalità della moglie. Si è trattato di fatti che possono portare – ed in effetti così è stato – a creare quel clima di sfiducia e di freddezza nei rapporti che conduce alla separazione. Alla situazione, però, poteva farsi rimedio da parte dell'altro coniuge, cercando, volta per volta, con pazienza e perseveranza, di rivendicare dignità ed orgoglio, e di indurre il marito, con saggezza e perseveranza, a desistere da certi tipi di comportamento. In realtà, a parere del tribunale, ormai da tempo era venuta meno l'*affectio coniugalis*; ed è questo che ha portato inesorabilmente al disfacimento del rapporto.

Per quanto attiene ai rapporti di ordine economico-patrimoniale, il tema in decisione è stato ritenuto limitato alle conclusioni definitive.

Sulla assegnazione al marito della casa coniugale non è stata ravvisata la sussistenza di dissensi di sorta.

La T. è stata dichiarata tenuta a restituire al marito il cinquanta per cento della somma prelevata dai conti bancari e ammontante a complessive lire 32.000.000, detratte, per quanto attiene alla parte di competenza del marito, di lire 10.000.000 che questi ha ammesso di aver ricevuto.

Sui conti – si osserva in sentenza – come risulta dalle dichiarazioni confessorie della T., vi erano lire 12.000.000 oltre a lire 30.000.000 in titoli. Detratte lire 10.000.000 prelevate dallo S. e una somma uguale, spettante, ovviamente, alla T., restano lire 22.000.000.

Detta somma andava, secondo il primo giudice, divisa in parti uguali. La T., pertanto, è stata dichiarata tenuta alla restituzione di lire 11.000.000, con gli interessi dal prelievo al saldo.

Il primo giudice ha altresì ritenuto che il rifiuto della predetta aveva trovato ragione giustificatrice nel fatto che sul conto affluivano solo i suoi stipendi. Ma l'equilibrio dare-avere è stato desunto dalle dichiarazioni dell'interessata, la quale ha ammesso che il marito provvedeva a tutte le spese correnti necessarie per il *ménage* familiare.

La divisione dei mobili e degli arredi, secondo il primo giudice, deve interessare solo gli oggetti diversi dalla cucina, camera da letto, ingresso, cassapanca e tinello, appartenendo questi al convenuto in quanto acquistati dal di lui genitore.

Onde procedere alla divisione è stato ritenuto necessario nominare un consulente per inventariare e stimare i beni mobili e immobili, nonché predisporre un progetto di divisione.

Con separata ordinanza si è provveduto a rimettere le parti davanti al g.i.

Per tali motivi, il tribunale ha così statuito:

«Dichiara la separazione personale fra: T. Santa nata in M. il 29 giugno 1962 e S. Adriano nato in A. il 4 marzo 1949;

respinge le domande di addebito;

assegna al marito la casa coniugale;

dichiara la ricorrente tenuta a versare allo S. la somma di lire 11.000.000, con gli interessi dal prelievo al saldo; rinvia al definitivo ogni decisione sulle spese».

Contro tale sentenza, definitiva in punto separazione personale tra i coniugi – e non definitiva in punto rapporti patrimoniali – che ha



respinto le reciproche domande di addebito, condannando l'attrice al pagamento in favore del marito della somma di lire 11.000.000 oltre interessi e rinviando al definitivo ogni pronuncia sulle spese del giudizio, disponendo con ordinanza separata la continuazione del giudizio in ordine alle domande di divisione patrimoniale mobiliare e immobiliare formulate dalle parti e rimettendo la causa in istruttoria per la nomina di un perito estimatore al fine divisionale suddetto, ha proposto appello la signora T., chiedendone la riforma in punto addebito ed in punto rapporti economici per i seguenti motivi:

1) *In punto addebito.* Tutta la motivazione dei primi giudici è tesa a sostenere una pari responsabilità dei coniugi nel determinare il fallimento matrimoniale e nel gestire conflittualmente i loro rapporti anche durante il processo.

Tale motivazione è del tutto ingiustificata dalle prove raccolte e del tutto ingiustificabile se non in presenza di una censurabile volontà di parteggiare per uno solo dei coniugi invece di esaminare con occhio imparziale le risultanze probatorie.

1a) La censura di infedeltà, formulata dal marito, è rimasta priva del benché minimo supporto probatorio: pur costituendo l'unica ipotesi di colpevolezza a carico della moglie, il marito non ha potuto portare nessun elemento che potesse supportarla e, viceversa, ha dovuto riconoscere, per bocca di tutti i testimoni escussi, la faticosa e costante disponibilità della moglie a collaborare alla sua attività imprenditoriale e lavorativa tanto da consentirgli di migliorare la propria carriera professionale e diventare giornalista, nonché a fornire assistenza ai di lui genitori durante la loro lunga malattia al solo scopo di favorirlo nel suo lavoro, fino a subire la sua egoistica volontà di non avere figli accettando l'interruzione della gravidanza per compiacerlo e non inasprire il rapporto familiare.

1b) Viceversa tutte le accuse formulate dalla moglie hanno trovato puntuale e specifica conferma da parte di tutti i testi, in parte anche da quelli avversari, risultando chiaro che gli unici comportamenti che il tribunale definisce «moralmente censurabili» e «a dir poco scarsamente riguardosi» ai quali lo stesso tribunale riconosce efficacia produttiva di «quel clima di sfiducia e di freddezza nei rapporti che conduce alla separazione» sono stati messi in atto solo dal marito che ha imposto scelte di vita («dedizione smisurata al lavoro», «desiderio più volte manifestato di non avere figli», ecc.) unilaterali ed egoistiche senza tenere nel minimo conto i desideri, i sentimenti e gli obiettivi di vita della moglie.

1c) Per giustificare tale statuata eguaglianza di efficacia negativa nelle condotte dei coniugi, il tribunale trae motivazione dall'acredine e dalla animosità dimostrata dai coniugi durante il processo senza minimamente considerare che il processo è il prodotto di una situazione ormai definitivamente deteriorata da anni di contrasti e sofferenze per cui i rapporti interconiugali, in questa sede, erano ormai connotati da reciproca disistima e rassegnata indisponibilità a continuare tentativi di ricucitura non più giustificabili e comunque non più voluti da ciascuno. Non è certamente accettabile che atteggiamenti e comportamenti connotati da animosità processuale – effetto cioè della già lacerata comunione spirituale e materiale – possano essere

tenuti in considerazione per valutare e giudicare fatti e comportamenti precedenti che, cioè, hanno determinato quella lacerazione, soprattutto per indurne mala volontà rispetto all'altro coniuge: in sostanza l'effetto non va confuso con la causa!

Ciò che conta è accertare e valutare se quei comportamenti attuati durante la regolarità matrimoniale, siano in sé ed in allora censurabili connotati da mala volontà. L'animosità processuale è una conseguenza di quella lacerazione e non un elemento da cui trarre valutazioni sui comportamenti che l'hanno determinata.

1d) Dopo aver elencato e valutato negativamente i comportamenti del marito, così come ha fatto il tribunale, che senso – si chiede l'appellante – ha affermare, come, in sentenza, «alla situazione, però, poteva porsi rimedio da parte dell'altro coniuge (la moglie) cercando volta per volta con pazienza e perseveranza di rivendicare dignità e orgoglio e di indurre il marito, con saggezza e perseveranza (di nuovo!) a desistere da certi tipi di comportamento»?

Perché mai solo su uno dei coniugi (guarda caso proprio quello offeso, umiliato e soggiogato) deve ricadere l'onere di tentare a tutti i costi la ricucitura? E perché mai il tribunale non prende neppure in considerazione le testimonianze che, invece, dimostrano i tentativi della moglie di ricomporre il contrasto (v. dep. Grigolin-Campolo-T. Giacomo) e le sprezzanti risposte del marito che la invitava ad andarsene? Perché mai il tribunale non tiene nel minimo conto la plateale menzogna, dimostratrice di un ulteriore tentativo di sopraffare la moglie, raccontata a proposito dell'acquisto del terzo garage che risulta completamente smentita dalla prova documentale rappresentata dal preliminare di compravendita?

È oltremodo unilaterale e «maschilista» il ragionamento dei primi giudici che addebitano soltanto alla moglie il dovere di attivarsi oltre misura per ovviare agli egoismi incivili del marito, colpevolizzandola altresì per non essere riuscita a ricomporre comunque il contrasto.

Non è accettabile che, come purtroppo sovente accade, il non saper contenere e modificare l'altrui cattiveria si trasformi in motivo di colpevolezza!

1e) Si dice tuttavia in sentenza che quegli incivili e censurabili comportamenti non sarebbero «connotati dalla aggressività necessaria a deprimere ed annientare la personalità della moglie» pur essendo «fatti che possono portare – così è stato – a cercare quel clima di sfiducia e di freddezza nei rapporti che conduce alla separazione».

L'appellante analizza questi fatti, questi comportamenti che pur giudicati dal tribunale censurabili, niente affatto commendevoli, incrinatori degli equilibri familiari insensibili ed indifferenti ai desideri ed ai sentimenti dell'altro, non raggiungerebbero l'aggressività necessaria per essere ritenuti causa del fallimento matrimoniale:

la dichiarata volontà di non avere figli, nonostante le reiterate richieste ed insistenze della moglie; il dichiarare, conosciuto lo stato di gravidanza di lei, di sentirsi «come se avessi un morto in casa» (v. dep. Campolo) non sono forse atti contrastanti con i doveri sanciti con gli art. 143 e 144 c.c.? L'aver indotto o solo suggerito e persuaso la moglie ad abortire non è indice di indifferenza e peggio, contrarietà all'obbligo di assistenza morale e spirituale? Non viola il precetto del

concorde indirizzo della vita coniugale? Certo, siamo tra persone comunque civili che non si aggrediscono con le mani ma certe frasi hanno l'impatto di una coltellata, altro che «non connotate dall'aggressività necessaria . . .»!

E come può dubitare il tribunale che l'accettazione dell'aborto da parte della moglie, data la sua insistente ricerca della maternità (come risulta dalle testimonianze) non sia frutto di quella coercizione psicologica determinata dal tentativo di assecondare la volontà del marito per salvare il matrimonio?

La donna «colta che rivendica con fermezza il proprio diritto alla maternità» – come la definisce il tribunale – si ritrova poi sola con l'onere aggiuntivo di allevare quel figlio che le ha allontanato il marito!

No, non si può condividere la faciloneria con cui i primi giudici imputano anche alla serena volontà della moglie l'interruzione della gravidanza.

La dedizione smisurata al lavoro che il tribunale pur riconosce essere «censurabile in quanto rompe gli equilibri che devono esistere tra le esigenze del lavoro e quelle della famiglia» non assurge, si dice, a motivo di addebito perché non eticamente censurabile.

Orbene, ciò che importa è che tale attitudine determini il logoramento della c.d. *affectio*: che importanza può avere che sia eticamente censurabile o no? Il rilievo morale sarebbe se mai un di più da aggiungere alla colpevolezza che comunque caratterizza nell'ambito familiare quel comportamento, ed in ogni caso il rilievo morale non è determinante per l'antigiuridicità di comportamenti che dal diritto vengono imposti e sanzionati per altri scopi al di fuori del campo etico.

Quegli atteggiamenti, come li definisce il tribunale «a dir poco scarsamente riguardosi», assunti dallo S. nei confronti della moglie, anche in presenza di parenti e di estranei sono fatti riconosciuti come moralmente censurabili e certamente per nulla commendevoli ma poi si afferma, in sentenza, che non si può ritenere che siano connotati dalla aggressività necessaria a deprimere e annientare la personalità della moglie. Eppure si tratta di fatti che possono portare ed in effetti così è stato a creare quel clima di sfiducia o di freddezza nei rapporti che conduce alla separazione.

Il ragionamento è, secondo l'appellante, del tutto contraddittorio in sé e rispetto agli argomenti precedenti (relativi alla maternità). Invero, da un lato si dice che quei fatti possono portare e hanno portato alla separazione ma non gli si attribuiscono connotati sufficienti a determinare colpevolezze ai fini della separazione: qui il rilievo morale che non esisteva per l'eccessiva dedizione al lavoro, invece esiste e viene anche evidenziato, ma stranamente non comporta sanzioni da parte del tribunale! E poi, osserva l'appellante, com'è che, relativamente all'adesione alla interruzione di gravidanza, la forza dell'orgoglio di una «donna colta» e moderna fa ritenere inverosimile la sua soggezione alla volontà del marito mentre nei confronti degli insulti e delle umiliazioni quello stesso orgoglio non dovrebbe sentirsi ferito e umiliato tanto da essere depresso ed annichilito e portare all'intollerabilità della prosecuzione di quella vita?

È *in toto* partigiana, unilaterale e contraddittoria la motivazione con

cui i primi giudici hanno voluto tenere su un piano di pari responsabilità le condotte dei due e pertanto la sentenza va riformata riconoscendo alla moglie il diritto di non umiliarsi di più e non addebitandole il dovere di tentare e ritentare di conservare un legame che l'altro non aveva alcuna volontà di mantenere.

E con riferimento, infine, all'affermazione del tribunale, secondo cui «... In realtà, a parere del tribunale, ormai da tempo era venuto meno l'*affectio coniugalis* ed è questo che ha portato inesorabilmente al disfacimento del rapporto», l'appellante formula il seguente interrogativo: ma di fronte a quegli atteggiamenti quale coniuge avrebbe potuto conservare quell'*affectio*?

2) *In punto rapporti economici*. Il semplice calcolo matematico adottato dai primi giudici relativamente al conto bancario è ulteriore dimostrazione secondo l'appellante, di inaccettabile faciloneria nonché inapplicabile alla fattispecie: ci si è dimenticati, infatti, da un lato dell'ammissione dello stesso S. in sede di interrogatorio ove riconosce la verità dei fatti come raccontati dalla moglie e dall'altro lato non è stato minimamente tenuto in considerazione il documento di chiusura del rapporto bancario, sottoscritto da entrambi i coniugi che, evidentemente in quel momento avevano concordato di definire i reciproci interessi relativamente a quel deposito in quel modo, con efficacia anche transattiva visto che fino all'inizio della fase processuale nessuno dei due ha manifestato riserve o contestazioni su quella chiusura. Anche qui quindi, è palese, secondo l'appellante, la non imparziale valutazione del tribunale che pur di favorire una parte (il marito) dimentica di valutare importanti elementi di giudizio.

Parte appellata si è costituita contestando gli avversi assunti formulando, all'uopo, le seguenti argomentazioni.

1) Ritiene, in primo luogo, l'appellato di dover osservare che l'impugnazione avversaria appare destituita di ogni fondamento e si risolve in una virulenta critica dell'operato dei primi giudici, completamente ingiustificata.

In particolare, l'appellante reiteratamente asserisce che il tribunale avrebbe avuto un atteggiamento partigiano ed unilaterale, indice di faciloneria, senza tenere conto che, in verità, l'impugnata sentenza ha serenamente analizzato le risultanze processuali e, lungi dal favorire l'odierno appellato, ha per contro disatteso alcune sue più che legittime istanze.

Si ritiene, pertanto, che le doglianze avversarie debbano essere disattese già per il solo fatto che la motivazione dell'impugnata sentenza appare ben più convincente del contenuto dell'atto di citazione in appello.

2) Venendo, invece, ad un'analisi più dettagliata delle censure formulate da controparte, si osserva che, in primo luogo, l'attrice ha vivacemente ribadito la propria domanda di addebito della separazione al marito.

Ad avviso della controparte, il tribunale avrebbe erroneamente affermato che il venir meno dell'*affectio coniugalis* è imputabile ad entrambi i coniugi ed avrebbe sottovalutato il carattere gravemente illecito delle condotte dell'appellato nei confronti della moglie.

Tale censura, secondo l'appellato, è destituita di ogni fondamento.

In effetti, quanto alla domanda di addebito formulata dalla signora T. nei confronti del marito, il tribunale ha correttamente osservato che la stessa ha accusato il medesimo delle seguenti condotte.

1) di avere dichiarato, in più occasioni, platealmente, di non volere figli, nonché di averla indotta all'aborto;

2) di avere fatto del lavoro una ragione di vita e di essersi poco occupato della famiglia;

3) di avere più volte rivendicato una presunta superiorità rispetto alla moglie ed ai suoi familiari, facendo, anche in presenza di estranei, apprezzamenti negativi nei loro confronti.

Orbene, con riferimento a tali censure, il tribunale ha osservato quanto segue.

1) Il semplice fatto di non desiderare dei figli non comporta violazione alcuna dei doveri che comporta il matrimonio.

D'altro canto, la scelta di abortire non può considerarsi estranea alla volontà della T., ove si consideri che una donna colta, che rivendica con fermezza il proprio diritto alla maternità, non si lascia di certo influenzare o intimorire dalle sollecitazioni del marito.

A ciò si aggiunga che, in corso di causa, la signora T. non è affatto riuscita a provare di essere stata indotta dallo S. a ricorrere all'aborto. Quest'ultimo, per contro, ha dimostrato di essersi sempre dichiarato contrario a mettere al mondo figli sin dall'epoca del fidanzamento e, tuttavia, di avere accettato l'idea della paternità nel momento in cui ebbe ad apprendere che la moglie era rimasta incinta.

Ad un certo punto, i coniugi decisero, tuttavia, di comune accordo di ricorrere all'aborto, anche in forza delle necessità della T. che, in quel periodo, stava ottenendo un posto di lavoro fisso presso la regione.

Conseguentemente, non può certo essere rimproverata allo S. alcuna colpa in ordine a tale aborto, cui la T. si indusse di sua volontà.

2) Quanto, invece, alla dedizione smisurata dello S. per il lavoro, il tribunale ha osservato che la stessa è alquanto frequente nel settore professionale e può anche condurre a generare momenti di crisi familiare. Tuttavia, tale dedizione per il lavoro non può costituire motivo di addebito, anche perché eticamente non censurabile. Giova, d'altro canto, ribadire in questa sede che le circostanze emerse in corso di causa sono piuttosto da considerarsi come favorevoli per lo S. piuttosto che ascrivibili a sua colpa.

In effetti, è perfettamente normale che lo stesso, durante il matrimonio si sia preoccupato della sua carriera nell'interesse della famiglia, anche allo scopo di consentire alla moglie di godere di un buon tenore di vita; d'altro canto, la stessa natura dell'attività svolta dallo S. presso la Rai, quale operatore di ripresa, lo obbligava ad orari impegnativi ed a trasferte continue, ove si consideri che lo stesso doveva essere presente in occasione degli eventi più importanti ai fini della cronaca.

Ne discende che in nessun modo possono essere rimproverati allo S. comportamenti connessi alla sua attività lavorativa.

3) In ordine, infine, agli atteggiamenti scarsamente riguardosi dello S. nei confronti della famiglia della moglie, il tribunale ha affermato che gli stessi sarebbero moralmente censurabili e non commendevoli, ma non sarebbero connotati da quell'aggressività necessaria a



deprimere ed annientare la personalità della moglie.

In verità, in ordine alle doglianze avversarie fondate su pretesi atteggiamenti scarsamente riguardosi dello S. nei confronti della moglie e della sua famiglia, si osserva che gli stessi appaiono giuridicamente del tutto irrilevanti, non potendosi qualificare come gravi manchevolezze del marito proprio quelle incomprensioni o quelle situazioni di tensione e di freddezza nei rapporti che conducono alla separazione fra coniugi.

In verità, invece, l'appellante non ha in alcun modo provato il fondamento della sua domanda di addebito e, cioè, che la condotta del signor S. sia stata la causa dello scioglimento del matrimonio.

Per tali motivi parte appellante ha chiesto respingersi l'impugnazione.

3) *In via di appello incidentale*. Parte appellata osserva, invece, che il tribunale non solo ha giustamente escluso che le condotte del signor S. possano aver causato il fallimento del matrimonio, ma non ha adeguatamente considerato che proprio la T. ha, con il suo comportamento contrario ai doveri che scaturiscono dal matrimonio, avviato la definitiva crisi nei rapporti fra i coniugi. A tal proposito, va osservato che la stessa T., in sede di comparizione innanzi al presidente del tribunale, ha ammesso di avere intrattenuto rapporti di amicizia con persona diversa dal marito, pur negando l'esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale.

A ciò si aggiunga che il teste Sossich Ferruccio ha dichiarato: «A metà giugno 1995 la T. è venuta a casa mia a portarmi due bottiglie di amaro, io abito a Torino; quando la signora è venuta a casa mia era in compagnia di un uomo. Successivamente ho saputo da S. che il matrimonio era entrato nella fase di crisi, nell'ottobre dello stesso anno mi ha telefonato lo S. dicendomi di aver visto la moglie prendere il treno e mi ha chiesto se potevo andare a Porta Susa per vedere se in effetti la moglie era andata a Torino. Io sono andato a Porta Susa e ho visto la T. scendere dal treno e avviarsi verso un sottopassaggio in compagnia di un uomo. Era la stessa persona con la quale si era accompagnata allorché era venuta a portarmi le due bottiglie di amaro. Faccio presente che nella seconda occasione il rapporto mi è sembrato diverso, in quanto ho visto l'uomo prendere sotto braccio la T.».

Ritiene pertanto parte appellata che sia dalle dichiarazioni del teste che da quanto ammesso dalla T. risulti che la stessa, in verità, ha intrattenuto, negli ultimi tempi del matrimonio, una relazione quanto meno di natura sentimentale con un altro uomo.

Ora, in ordine al problema dell'infedeltà, la giurisprudenza ha di recente chiarito che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, deve esistere un nesso di causalità fra i comportamenti addebitabili al coniuge e il determinarsi dell'intolleranza alla convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.

Gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (nella specie, intrattenimento di una relazione extraconiugale), compiuti prima dell'instaurarsi del procedimento di separazione personale – e ancor più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di separazione di fatto – in base all'*id quod plerumque accidit* debbono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una

situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale in atto, la quale di per sé non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. (così, Cass. 14 agosto 1997, n. 7630, *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Separazione di coniugi*, n. 47).

Ancora, secondo Cass. 18 settembre 1997, n. 9287 (*id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 51), la violazione dei doveri di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. – inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca – può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione, quando si accerti, in fatto, che a quella violazione risale la crisi dell'unione.

Orbene, nel caso di specie, secondo parte appellata non può negarsi che, malgrado una situazione di crisi che già si era venuta a determinare, fu la decisione della moglie di intraprendere una relazione sentimentale con un altro uomo a porsi come definitiva base della fine dei rapporti fra i coniugi.

A ciò si aggiunga che la stessa, subito dopo la cessazione della convivenza, iniziò a frequentare quest'altro soggetto (cfr. la deposizione della teste Grigolin).

Ne discende che, a differenza di quanto preteso dalla parte appellante, la relazione della T. con un altro uomo ebbe un'efficacia determinante ai fini del consolidamento di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Tali circostanze non sono state adeguatamente considerate dal tribunale, secondo il quale non sarebbe stata provata una vera e propria infedeltà e secondo il quale l'episodio sopra riportato sarebbe avvenuto quando ormai il rapporto tra i due coniugi era entrato nella fase critica.

In verità, così motivando il tribunale ha ommesso di considerare che non solamente la testimonianza del teste Sossich, ma anche le ammissioni della T. e della teste Grigolin consentono di ritenere che quella della moglie fu una vera e propria relazione e non una semplice «affettuosa amicizia», come preteso dal tribunale.

Inoltre, il tribunale non ha tenuto conto del fatto che, per costante giurisprudenza, l'infedeltà, anche quando verificatasi in periodo di crisi coniugale, può costituire motivo di addebito della separazione, ove venga a porsi come motivo causa del definitivo fallimento del matrimonio.

Per tale motivo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, lo S. ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie.

4) Con riferimento al motivo con cui l'appellante contesta, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna la signora T. a restituire al marito la somma di lire 11.000.000, prelevate dal conto corrente comune, asserendo che il riconoscimento di tale credito sarebbe precluso dalla pretesa efficacia transattiva del documento di chiusura del rapporto bancario, lo S. osserva che tale doglianza appare priva del benché minimo fondamento, ove si consideri che il documento di chiusura del conto corrente bancario non ha nessuna valenza transattiva e che le statuizioni del tribunale si fondano su ben precise ammissioni, di carattere confessorio, della signora T., rese in

sede di interrogatorio.

Anzi, in via di appello incidentale, lo S. chiede che l'appellante sia condannata alla restituzione non già della somma di lire 11.000.000, bensì della maggior somma di lire 16.000.000, pari alla metà delle complessive lire 32.000.000, prelevate dalla T. dal conto corrente comune.

Assume al riguardo che in effetti, quanto ai 10.000.000 di lire indicati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Aosta e confluiti sul conto corrente dello S., gli stessi non erano di proprietà dei coniugi, bensì della zia dello S. medesimo, come desumibile dall'esame della documentazione bancaria prodotta agli atti.

All'udienza del 1° febbraio 2000, comparivano le parti con i rispettivi difensori, che svolgevano le ragioni a sostegno dei gravami proposti. Quindi il collegio, sulle conclusioni in atti delle parti e del p.g., tratteneva la causa a decisione.

*Motivi della decisione. – (Omissis). 3. Sul mancato addebito della separazione al marito. 3a)* I comportamenti dello S. erano, come riconosciuto anche dal primo giudice, senza peraltro che se ne traessero coerenti conseguenze, irriguardosi e di non riconoscimento della partner; lo S. additava ai parenti ed agli amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa ed assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa (dep. testi Grigolin, Campoli, T. Giacomo).

È pacifico che lo S. non voleva figli (nessuna contestazione ha formulato lo stesso nel corso del suo interrogatorio libero, svoltosi in contraddittorio con la moglie).

L'interruzione volontaria di gravidanza è avvenuta nell'agosto 1990. La scelta non risulta legata, diversamente da quanto asserito dallo S., al nuovo lavoro della moglie come istruttrice nell'ambito della tutela dell'ambiente, la cui data di inizio risale all'ottobre 1992 ed è dunque di oltre due anni successiva all'aborto documentato (su ciò *infra*).

È risultato provato che la signora confidava in un mutamento di indirizzo del marito nel corso del matrimonio, ma la rigidità delle posizioni emerse con irremovibile impermeabilità da parte del marito non offriva nessuno spunto per poter formulare una prognosi favorevole di modifica della sua decisa ostilità verso le funzioni genitoriali, sentite dallo S. come un ostacolo alla sua programmata attività, anche extralavorativa, concertata con il significativo e determinante contributo della moglie e della suocera per la costituzione di società in cui non apparisse il nome dello S. che ne gestiva tuttavia l'attività (come risulta anche dalle dichiarazioni che lo S. si è fatto rilasciare dalla T. in atti).

3b) Non vi è stata, pacificamente, nel caso di specie, come accertato dal primo giudice, violenza del marito intesa come minaccia di un male ingiusto per sfuggire alla quale la moglie si sia determinata ad abortire, né tantomeno violenza fisica tale da annientarne la volontà. Osserva il

collegio che vi fu comunque una personale scelta tra due opzioni, che venne fatta consapevolmente dalla signora T., in quanto si trattò di aborto volontario, derivante quindi da sua autodeterminazione, come emerge dalla documentazione sanitaria in atti che non menziona finalità di tipo terapeutico (cfr. cartella clinica presidio ospedaliero di Aosta del 3 agosto 1990, con diagnosi di interruzione volontaria di gravidanza).

Ma tale rilievo non è idoneo ad escludere l'addebito al marito, non potendosi adottare, nella fattispecie, metriche giuridiche normalmente applicate in ipotesi (quali la violenza privata, ovvero, in sede civile, i vizi della volontà) rilevanti sotto profili diversi da quelli in esame.

È emerso infatti che il comportamento tenuto dallo S. ha comportato, per tutta la durata del rapporto – sia anteriormente che successivamente all'aborto –, offesa alla dignità dell'altro coniuge, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivato e dell'ambiente in cui era esternato, ed è stato oggettivamente tale da cagionare sofferenza e turbamenti, lesioni all'immagine ed offese pregiudizievoli della personalità del coniuge, con atteggiamenti di disistima e comportamenti espulsivi, particolarmente gravi per i toni sprezzanti ed in quanto esternati alla presenza dei componenti del gruppo parentale ed amicale, benché la moglie tentasse, in tali occasioni, di ricomporre le fratture (teste Grigolin). Lo S. ha dunque tenuto nel corso del rapporto una condotta offensiva ed ingiuriosa sotto plurimi profili.

3c) Inoltre è pacifico che lo S. non ha mai dato qualsivoglia contributo in casa nello svolgimento dei lavori domestici, da lui rifiutati senza addurre alcuna ragionevole giustificazione, ritenuti evidentemente dal marito dequalificanti e delegati alla sola moglie, benché la stessa avesse una occupazione come insegnante e dedicasse anche due ore al giorno, dopo cena, al controllo delle fatture e della contabilità delle aziende (Publideo e Colors) di fatto gestite dal marito (dep. Cuochi, Campolo e Grigolin).

3d) Lo S. inoltre ha più volte accusato la moglie, davanti agli amici, di avere un amante (teste Grigolin), benché, come si è visto, gli elementi in suo possesso fossero privi di qualsivoglia sia pur labile indizio tale da giustificare l'esternazione di una simile accusa formulata in termini ingiuriosi.

3e) L'attacco alla autostima della partner sia per le radici di appartenenza (dep. Campolo: «anche in presenza di estranei offendeva la moglie dicendole che era di famiglia modesta»), sia come donna, che come compagna, non solo respinta nell'intimità del rapporto di coppia, ma pubblicamente irrisa anche sul piano estetico (cfr. dep. Grigolin: «più volte lo S. ha fatto battute infelici anche sulle condizioni fisiche della moglie, sottolineando che non era il suo ideale di donna»; cfr., altresì, dep. T. Giacomo, secondo cui più volte lo S. disse, davanti a lui e ad altra gente, che la T. «non era il suo ideale di donna») e svalutata in tutti i ruoli propri del sodalizio familiare, ripetutamente invitata con toni pesanti ad andarsene di casa (dep. Grigolin, T. Giacomo e Campolo), perché compagna non gradita, l'ha poi sicuramente condizionata, demotivandola, nella scelta di rinunciare ad essere madre. Su tale scelta ha inciso la verificata, persistente resistenza del marito ad assolvere i conseguenti responsabili compiti di sua

pertinenza nella progettata e ricercata, da parte della sola moglie, genitorialità, in ordine alla quale il marito le aveva preannunciato l'assenza di disponibilità a qualsivoglia supporto, squalificandola altresì al punto da non farla sentire in grado di generare cosicché la moglie si trasformò da rifiutata a rifiutante verso sé stessa. La T. ha abortito per una sua non scelta di essere madre, che è una conseguenza dell'essere non riconosciuta in tale ruolo, ed ha ritenuto per tali motivi di non essere in grado di generare, educare e crescere un figlio, rinunciando ad una creatura che già aveva dentro di lei.

Il persistente comportamento complessivo del marito l'ha pesantemente condizionata in una scelta negativa alle cui spalle vi era questa situazione di vissuto di disistima e di squalifica: fu il marito ad esternare reiteratamente e pubblicamente, in violazione delle regole di riservatezza (ed anzi incaricando un comune conoscente – così aumentando ulteriormente il disagio della moglie –, di pedinarla per il suo sospetto di infedeltà esternato con modalità offensive e rivelatosi, come si è visto, privo di qualsivoglia consistenza e credibilità – cfr. dep. Sossich –) ed a formulare, in pubblico, più volte, giudizi comportanti una totale svalutazione della moglie non solo umana, come donna e compagna di vita, additandola come donna e moglie tutt'altro che ideale (dep. Grigolin, Campolo, T. Giacomo), con comportamenti ingiuriosi che si riverberarono anche sulla sua autostima professionale, come insegnante. La T., in possesso di laurea in scienze biologiche, che già da epoca anteriore al matrimonio – dal 1987 al 1991 – aveva a lungo insegnato scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (cfr. certificati di servizio in atti), abbandonò in seguito l'insegnamento e si inserì in una diversa struttura in cui non le era più richiesto di mettere alla prova le sue capacità formative di giovani discenti (cfr. delibera 3 ottobre 1992 della regione autonoma Valle d'Aosta di conferimento alla T. dell'incarico di tecnico di ottavo livello nell'ambito del servizio di tutela dell'ambiente). Significativamente non fu dunque l'aborto ad essere determinato dalla ragione, indicata dal marito – e rivelatasi infondata –, di ricercare un diverso sbocco professionale, ma fu anzi la scelta di una diversa attività lavorativa a seguire, a distanza di due anni, la scelta del rifiuto della maternità.

Sull'assenza, da parte dello S., di qualsivoglia riconoscimento verso la moglie, sono concordi le risultanze processuali (cfr. dep. Grigolin: «il sabato e la domenica spesso era fuori di casa. . .»); dep. Campolo: «fin dall'inizio si comportava come se non fosse sposato, andava in giro senza dare conto alla moglie e senza tener conto delle esigenze della famiglia»; dep. T. Giacomo il quale ha riferito che sentì lo S. « . . . in diverse occasioni dire che il fatto di essere sposato gli nuoceva in quanto non poteva esprimersi come lui voleva). Anche l'ulteriore attività lavorativa *extra ordinem* fu dallo S. concertata con il significativo e determinante contributo della moglie e della suocera, di cui si avvale per la costituzione di società in cui non voleva che apparisse il suo nome, benché ne gestisse tuttavia di fatto l'attività (come comprovato, ulteriormente, dalle dichiarazioni in atti che lo S. si è fatto rilasciare dalla T., confermandole anche in tal modo l'assenza di fiducia).



È anche emerso, essendo stata esclusa ogni altra concausa lavorativa o terapeutica, che la moglie si determinò all'aborto anche nell'estremo tentativo di salvare il rapporto coniugale, ritenuto dal marito incompatibile con le gravzze insite nella funzione genitoriale, da lui costantemente rifiutata (dep. Grigolin: « . . . più volte lo S. le disse che non voleva avere figli . . . in diverse occasioni ha detto che non era sua intenzione mettere al mondo figli . . . »); dep. Campolo: « . . . Quando mia figlia ha avuto contezza dello stato di gravidanza mio genero era assente. Quando mio genero è tornato, ha detto che non si aspettava una sorpresa di questo tipo. Io ho cercato di incoraggiarlo dicendo che se avessero avuto dei problemi per il bambino io ero disponibile a tenerlo e ad accudirlo, mio genero mi ha detto che ci avrebbe pensato. Dopo alcuni giorni è venuta fuori la stessa discussione e mio genero mi ha detto: quando si attende un bambino in genere si è gioiosi e contenti. Io, invece, mi sento come se avessi un morto in casa. Dopo di che ha indotto mia figlia ad abortire»; dep. T. Giacomo: «lui era contrario ad avere figli . . . », il teste ha altresì dichiarato di avere saputo dalla sorella che « . . . lui l'ha costretta ad abortire»; dep. Sossich: «S. in parecchie occasioni aveva manifestato l'intenzione di non avere figli»).

3f) L'unico collante del rapporto di coppia riconosciuto dal marito è risultato essere stato il mero sistema di relazioni – da lui realizzato con la intestazione di quote sociali a soci apparenti del nucleo parentale allargato delle società da lui di fatto costituite e gestite – sistema basato sulla prosperità economica, sulla ricerca del successo, della ascesa sociale, dell'affermazione di sé ricercata attraverso la dichiarata elusione delle incompatibilità derivantigli dal rapporto di lavoro subordinato in corso alle dipendenze della Rai –. Sul punto lo S. ha dichiarato: «in effetti ci sono state due società che formalmente erano intestate a mia moglie e a mia suocera ma sostanzialmente erano di mia proprietà. Le intestazioni fittizie (si) sono rese necessarie in quanto la titolarità delle quote era incompatibile con la mia attività lavorativa». Tale scelta di vita risulta provata: altresì, dagli acquisti di immobili intestati allo S., dalle conformi deposizioni raccolte, confermate dalla copiosa documentazione in atti, relativa ai rapporti patrimoniali intercorsi anche col signor Pizzocchero, socio dello S. anche nella società Publivideo ed alla moglie del Pizzocchero, Quochi Iris, ai quali, nel giugno 1996, i suoceri dello S. cedettero le quote sociali della s.r.l. Colors – operante nel settore delle produzioni cinematografiche – società a garanzia della quale la T. e sua madre avevano prestato, con atto del 24 febbraio 1993 garanzia fideiussoria per un ammontare pari a lire 112.007.000, nonché dalla scrittura privata datata 8 maggio 1998 con la quale lo S. ed il socio Pizzocchero si assumevano e rivendicavano ogni piena responsabilità nella conduzione della società Publivideo & C. s.a.s., e si facevano rilasciare dalla T. dichiarazione attestante che le quote a lei intestate erano di esclusiva proprietà dei predetti.

3g) Va dato atto alla T. di avere, anche sacrificando la sua individualità nel rapporto di coppia, cercato di mediare, di assecondare e seguire il marito nell'esaurimento dei suoi desideri, con particolare riferimento alla sua pianificazione del progetto di conseguimento di

benessere sul piano socio-economico, impegnandosi peraltro anche sul versante umano, nel dare, non coadiuvata dal marito, assistenza a suo suocero (dep. Grigolin). Per contro, il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere, e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale, ferì la T. nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita.

3h) Il comportamento reiterato dello S. è dunque risultato violatorio del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione (cfr. Corte cost. 201/72, *id.*, 1973, I, 317), onde allo stesso deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolar modo al dovere di correttezza e di fedeltà.

Insegna al riguardo la Suprema corte in merito che:

« . . . il dovere di fedeltà, collocato dall'art. 143 c.c. tra gli obblighi nascenti dal matrimonio, consiste nell'impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. È a dir poco riduttivo concepire quel dovere come mera astensione dall'adulterio. In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di saper sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda» (cfr. Cass. 18 settembre 1997, n. 9287, *cit.*).

Al riguardo, va considerato che se l'argomento dell'assunzione di un responsabile ruolo genitoriale e del concepimento di figli è stato, come emerso dalle concordi risultanze processuali, oggetto di intenso contrasto tra i coniugi per tutta la durata del rapporto (testi Grigolin, Campolo, T. Giacomo), è risultato provato che la diversità di opinioni e di intenti su un argomento di tale significativa portata e l'animato conflitto che ne scaturì fu elemento tale da concorrere in maniera decisiva, unitamente agli altri comportamenti di negazione della partner da parte del marito, valutati sia sul piano cronologico che logico, al deteriorarsi della convivenza coniugale (cfr., sul punto, Cass. 9472/99, *id.*, Mass., 1000).

Pertanto, la complessiva condotta dello S., secondo quanto emerso, fu eziologicamente tale da cagionare disagio, sofferenza e turbamenti, lesioni all'immagine pregiudizievoli della personalità del coniuge, con atteggiamenti ingiuriosi di disistima che la isolavano dalla considerazione del gruppo di appartenenza e ne sollecitavano l'allontanamento, essendo esplicitamente e ripetutamente espulsivi (come accertato, più volte le aveva detto, in presenza di parenti e di comuni amici di famiglia, che lei non era il suo ideale di donna ed ai tentativi della donna di ricomporre le fratture, reagiva in modo

sprezzante, dicendole di andarsene – dep. Grigolin e T. Giacomo).

La violazione dei doveri derivanti da norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione ai diritti fondamentali della persona ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità della partner (cfr., sul punto, Cass. 6 dicembre 1989, n. 5397, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 44), unitamente alla violazione dell'ampio dovere di collaborazione nell'ambito del nucleo familiare gravante su entrambi i coniugi, per essere ivi tutte le incombenze state affidate alla moglie (dep. Grigolin: «. . . lo S. si è sempre rifiutato di coadiuvare la moglie in qualche modo nei lavori domestici . . .») relegata all'espletamento dei lavori di casa – evidentemente ritenuti dallo S. dequalificanti per lui – benché anch'essa fosse gravata da delicati impegni professionali insiti nell'attività di insegnamento, poi abbandonata, con le modalità sopra richiamate (cfr., sul punto, Cass. 9 maggio 1985, n. 2882, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 32), ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale del soggetto interessato (cfr., sul punto, Cass. 23 aprile 1982, n. 2494, *id.*, 1982, I, 1895; 20 febbraio 1984, n. 1198, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 51; 4 dicembre 1985, n. 6063, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 43), avuto riguardo al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché dalle insistenti pressioni – fenomeno oramai internazionalmente noto come *mobbing* – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie (cfr. le richiamate dep. di Grigolin e di T. Giacomo) ad andarsene.

4) Non pare da ultimo condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui gli atteggiamenti connotati da animosità processuale possano essere presi in considerazione per valutare comportamenti precedenti che determinarono quella lacerazione accertata e per statuire l'eguaglianza di efficacia negativa delle condotte dei coniugi, non potendo l'effetto – ossia la rilevata animosità processuale – essere utilizzato come elemento di valutazione della causa di quel deterioramento, in epoca in cui tra i coniugi da tempo era irreversibilmente venuta a cessare ogni intesa (cfr. Cass. 30 gennaio 1992, n. 961, *id.*, Rep. 1993, voce cit., nn. 29, 57, 64; 28 maggio 1987, n. 4767, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 26; 20 febbraio 1984, n. 1198, cit.).

4a) Invero, accertato il nesso di causalità tra i comportamenti addebitati al coniuge e il determinarsi dell'intolleranza della convivenza, restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass. 4 dicembre 1985, n. 6063, cit.; 20 luglio 1988, n. 4711, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 30).

All'accoglimento dell'appello nei sensi di cui in motivazione ed alla reiezione dell'appello incidentale, previa compensazione nella misura di un quinto, in considerazione dell'esito della lite quanto all'esito delle reciproche contrapposte pretese di ordine patrimoniale devolute all'esame del collegio, segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle residue spese di lite liquidate come in dispositivo, in

favore della parte vittoriosa.

--- Estremi documento ---

**Archivio Foro italiano**

**Tipo documento:** sentenza

**Vai a:** sentenza, nota a sentenza, massima, note di richiami, massime nel Repertorio, citazioni della decisione

**Voci e sottovoci Repertorio:**

Separazione di coniugi [6130]

*Ingiurie, eccessi e sevizie*

*Separazione, con addebito*

*Separazione, giudiziale*

**Giudicante:** CORTE D'APPELLO DI TORINO; sentenza, 21-02-2000

**Magistrati:** Pres. Gamba, Est. Rossi

**Parti e avvocati:** T. (Avv. Mazzoleni) c. S. (Avv. Bali, Turrini).

**Nella rivista:** Foro it. anno 2000, parte I, col. 1555

**Dottrina Foro Italiano:**

Separazione di coniugi [6130]